



STATUTO

STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO

Articolo 1

E' costituita un'Associazione denominata Strada del vino Terre di Arezzo con sede legale ed amministrativa P.zza della Libertà 3, Arezzo, che potrà avere uffici e/o delegazioni in Italia e all'estero quando possano essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. La durata della Strada del Vino Terre di Arezzo è fissata al 31 dicembre 2050. Sono previste la proroga o l'anticipato scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:

- a) le disposizioni di Legge in materia di associazioni volontarie;
- b) le norme della Legge regionale riguardante la disciplina delle Strade del Vino in Toscana n. 69 del 13 agosto 1996, relativi Regolamenti attuativi e successive modifiche.

Articolo 2

La Strada del vino Terre di Arezzo non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a) svolgere le funzioni di Comitato Responsabile finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 69/96 e relativa regolamentazione, promuovendo e attuando iniziative volte alla valorizzazione della Strada del Vino Terre di Arezzo;
- b) valorizzare le peculiarità enologiche, gastronomiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada del Vino Terre di Arezzo;
- c) compiere attività di studio e ricerca per il perseguimento dello scopo sociale;
- d) informare ed assistere gli associati circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
- e) svolgere direttamente ed indirettamente attività informativa e formativa volta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, gastronomiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada del Vino.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- I. esercitare un'azione di controllo, direttamente ed in collaborazione con gli appositi organismi delegati sulla rispondenza agli standard qualitativi minimi previsti dai regolamenti attuativi;
- II. richiedere in nome e per conto degli associati nuove normative o modifiche delle leggi vigenti in materia;
- III. aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituiti e ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;
- IV. dettare un regolamento interno non in contrasto con le leggi vigenti;
- V. rappresentare in giudizio gli interessi degli associati alla Strada del Vino Terre di Arezzo tutelandone il nome ed il logo in ogni sede;
- VI. esercitare le proprie funzioni anche per singole sottozone, qualora la denominazione di origine in cui insiste la sottozona sia espressamente riconosciuta dalla L. 164/92;
- VII. ricevere contributi ed erogazioni liberali da enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.



Articolo 3

Possono fare parte della Strada del Vino Terre di Arezzo:

- a) aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli albi dei vini: Chianti, Chianti Colli Aretini, Valdichiana, Colli dell'Etruria Centrale, Cortona ed eventuali altri vini V.Q.P.R.D., prodotti nella provincia di Arezzo;
- b) aziende agrituristiche;
- c) aziende specializzate in produzioni tipiche;
- d) enoteche;
- e) esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti e bevande;
- f) imprese turistico-ricettive o comunque operanti in attività turistica;
- g) imprese artigiane;
- h) associazioni operanti nel campo culturale;
- i) enti Locali e Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
- j) organizzazioni professionali agricole;
- k) e comunque tutti quelli previsti dalla L. 69/96 e successive modifiche.

L'Associazione si impegna altresì a mantenere le quote di partecipazione previste dall'art. 3 comma 2 L.R. 69/96.

Articolo 4

Le domande di ammissione debbono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione e devono contenere:

- la dichiarazione del richiedente che conosce e accetta tutte le condizioni del presente Statuto e del Regolamento;
- l'indicazione della categoria di appartenenza;
- tutto quanto previsto dal Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, fatti gli opportuni accertamenti, delibera sull'accoglimento della domanda con giudizio insindacabile.

L'ammissione alla Strada del Vino Terre di Arezzo impegna il Socio a tempo indeterminato salvo dimissioni, che avranno effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicate almeno 3 mesi prima di essa, o in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 5

Tutti i soci si impegnano a:

- versare una quota fissa di iscrizione, diversificata per categoria di appartenenza come da Regolamento interno;
- versare una quota annuale diversificata per categoria di appartenenza stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- versare una tassa di ammissione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Le modalità relative a quanto sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, ratificate dalla prima Assemblea dei Soci e riportate nel Regolamento.

Articolo 6

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) permettere agli incaricati degli organi amministrativi della Strada, previo preavviso, di eseguire direttamente o con esperti all'uopo prescelti, qualsiasi controllo nei locali adibiti all'attività oggetto di iscrizione alla Strada del Vino Terre di Arezzo, come previsto dall'articolo 2 punto I);



- b) i soci accettano che la Strada compia verifiche sulla correttezza e veridicità dei documenti che possano risultare utili agli effetti delle norme contemplate nelle leggi vigenti, nel presente Statuto e nel Regolamento.

Articolo 7

La qualifica di socio della Strada si perde:

- a) per decesso (socio individuale) o scioglimento (società);
- b) per vendita della proprietà o cessazione dell'attività;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per espulsione motivata da morosità nel versamento dei contributi, frode, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli e comunque ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti dannosi per l'immagine della Strada del Vino Terre di Arezzo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

In deroga all'art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra i vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa previa richiesta scritta dell'erede o avente causa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto. A tal fine l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Articolo 9

Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Strada, violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri del socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
- esclusione dalla Strada.

Per le modalità di applicazione delle sanzioni e per gli eventuali ricorsi si fa riferimento al Regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 10

Sono organi della Strada:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio di Amministrazione
3. Presidente
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Collegio dei Probiviri

Articolo 11

Il patrimonio dell'associazione è costituito:



- a) dalle quote fisse di iscrizione;
- b) dalle tasse di ammissione;
- c) dalle riserve ordinarie e straordinarie;
- d) dai contributi degli associati;
- e) dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) dai beni mobili ed immobili;
- g) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da entrate derivanti da attività produttive.

Articolo 12

L'Assemblea alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci o legali rappresentanti purché in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5, rappresenta ed impegna la totalità di questi. Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita, ed approvate con la prescritta maggioranza vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile ed ogni qual volta lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea, ordinaria o straordinaria, entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della seduta.

L'invito dovrà specificare l'ordine del giorno dei lavori. Gli amministratori non possono ricevere deleghe da altri soci. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio –purché in regola- con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri cinque soci. Prima di iniziare l'Assemblea elegge il presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori.

Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dall'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Regolamento interno;
- b) la discussione e approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- c) la nomina, mediante elezioni, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In prima convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide quando si superi il 50% delle presenze. In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono compiti istituzionali e inderogabili dall'Assemblea Straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento anticipato della Strada.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.



Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 13 membri eletti fra i soci o loro rappresentanti, di cui 7 seggi spettano alle aziende vitivinicole. La composizione viene indicata come segue: 5 rappresentanti di aziende vitivinicole, 2 rappresentanti di aziende cooperative vitivinicole, 1 rappresentante dei Consorzi di produzione; i restanti 5 vengono attribuiti 1 a Provincia di Arezzo, 1 a Camera di Commercio, 3 alle categorie associate dei settori: ristorazione, strutture turistico ricettive, agriturismo.

Risultano eletti, categoria per categoria i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nella Strada.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente e due Vicepresidenti che lo sostituiscono.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Consiglio nomina un Segretario scelto tra i propri membri o tra i soci non consiglieri o tra personale esterno.

Il Segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.

Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale della Strada. Il Presidente riunisce il Consiglio almeno ogni quattro mesi, mediante avviso a domicilio e predisporre l'ordine del giorno.

Nel Consiglio ogni membro ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

L'assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dello stesso.

Qualora nel corso del mandato per motivazioni diverse vengano a mancare uno o più amministratori, saranno sostituiti per cooptazione dai primi dei non eletti delle varie categorie. Il consigliere nominato rimarrà in carica fino alla prima assemblea che ne dovrà ratificare la nomina.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, più due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i soci o tra esperti esterni.

Non possono essere Revisori dei Conti i rappresentanti delle aziende che già hanno eletto un proprio membro nel Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare ad esse senza diritto di voto.

Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti subentrerà il supplente più anziano.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea al di fuori del campo sociale.

Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Consiglio.

Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.



Articolo 16

Il Bilancio consuntivo annuale si chiude alla data del 31 dicembre e deve essere consegnato ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima di essere approvato dall'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori. Nella stessa data dovrà essere presentato il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 17

Il marchio dell'Associazione della Strada del Vino Terre di Arezzo è costituito da una ruota, le cui parti vuote tra i raggi sono scudi, di cui quello superiore è modificato per assumere la sagoma di un bicchiere a calice. Il logo è contornato circolarmente dalla scritta STRADA DEL VINO – TERRE DI AREZZO – in colore Pantone 181 su fondo bianco o viceversa.

L'Associazione ha diritto di valersi del marchio in modo esclusivo e lo concede in uso agli associati nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione. L'Associazione potrà depositare anche altri marchi per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 18

Qualora venga deciso lo scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad enti di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge, in particolare della L.R. 69/96 e del suo Regolamento di attuazione.